



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
**SEZIONE XI CIVILE**

in composizione collegiale, nelle persone di:

**Laura Cresta**

**Presidente**

**Daniela Di Sarno**

**Giudice relatrice**

**Ottavio Colamartino**

**Giudice**

riunito in Camera di consiglio nella video conferenza del 11.07.23 ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 1807 / 2020

proposto da

nata in NIGERIA il 05/02/1976, C.F. [REDACTED]

, n. Vestanet

[REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ornella Fiore del  
Foro di Genova, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

**RICORRENTE**

**nei confronti di**

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI TORINO - SEZ. DI GENOVA**, in persona del Ministro *pro tempore*, che  
sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

**RESISTENTE**

**e con l'intervento del**

**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

**OSSERVA**

1. [REDACTED], originaria di Benin City in Nigeria, propone ricorso ai sensi degli artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione n. 92530/19 emessa il 17/12/2019 e notificata il 16.1.2020, con la quale la Commissione territoriale di Torino - Sez. di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, riconoscendo infine i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n.25/2008.

## PDF Eraser Free

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, richiamando il verbale dell'audizione, la riunione e il decreto conclusivo e dunque insistendo per il rigetto del ricorso.

È intervenuto il **Pubblico Ministero** chiedendo il rigetto della protezione internazionale e l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per motivi umanitari. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Torino.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura competente non si evincono precedenti penali a suo carico.

**2. La richiedente ha premesso** di essere cittadina nigeriana, nata e cresciuta a Benin City; di essere di etnia *edo* e di religione cristiana; di aver studiato per 6 anni e di aver lavorato come commerciante; di avere una famiglia di origine composta dai genitori, due sorelle maggiori e un fratello minore; che il padre è deceduto, mentre il fratello e una delle sorelle risiedono attualmente insieme alla madre a Benin City; che l'altra sorella maggiore, di nome \_\_\_\_\_, risiede da circa 15 anni a Torino; di essere vedova e di avere due figli nati nel 2007 e 2009, attualmente affidati a sua madre.

Al punto 16. - in merito ai motivi di espatrio - del modello C\3 registrato il 25/08/2015 presso la Questura di Genova, non viene specificato alcunché.

**In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale** racconta - sinteticamente - di aver vissuto in una situazione di precarietà economica, in seguito alla morte del marito, avvenuta nel 2013, e di aver pertanto accettato la proposta di raggiungere un'amica residente in Libia, di nome \_\_\_\_\_ per lavorare con lei nel suo salone di parrucchiera; di essere partita per la Libia nel 2015, iniziando a lavorare come parrucchiera, per ripagare l'amica di una cifra pari a 120.000 naira; di essere fuggita dalla Libia con l'aiuto di un uomo di etnia yoruba, in seguito ad alcuni scontri armati, e di aver perso da quel momento ogni contatto o notizia dell'amica; di aver raggiunto, in seguito all'arrivo in Italia, un'amica residente a Vicenza, di nome \_\_\_\_\_ spinta dalla necessità di mantenere i propri figli in Nigeria, e di aver ivi iniziato a lavorare con lei sulla strada; di essere rimasta per un periodo a Vicenza in seguito alla partenza di \_\_\_\_\_ per la Francia, decidendo poi di raggiungere la sorella residente a Torino, a causa delle difficoltà economiche nonché dell'insorgere di un malessere generale; di aver scoperto, in occasione di un ricovero ospedaliero, di essere affetta dal virus dell'HIV, per cui è tutt'ora in cura.

In riferimento a un eventuale rimpatrio, la richiedente ha espresso il timore di non poter accedere alle cure per l'HIV e di essere emarginata.

### **3. La Commissione** territoriale ritiene

- *credibili* gli elementi relativi alla provenienza, nazionalità, etnia e religione;
- che le condizioni socioeconomiche disagiate della richiedente al momento della sua partenza dal Paese di origine non costituiscono, di per sé, un presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, ritenendosi queste endemiche in molti Paesi, ma non per questo riconducibili a forme di persecuzione, se non in alcuni determinati casi, non attinenti alle circostanze qui esaminate;
- *non credibili*, e pertanto rigettati, gli elementi relativi alle modalità di espatrio ed al percorso di viaggio svolto attraverso la Libia, in quanto le dichiarazioni rese sul punto risultano essere

## PDF Eraser Free

vaghe, poco circostanziate ed altresì poco verosimili nelle modalità di fuga da tale Paese con l'aiuto di un trafficante, di identità ignota.

Non riconoscendo quindi fondamento al timore di subire una persecuzione, né un grave danno in caso di rimpatrio (nemmeno per l'ipotesi prevista dalla lett. c del lgs. 251/2007 alla luce delle COI sulla zona di provenienza del richiedente) la Commissione nega il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria e trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

**4. Con il ricorso e nelle note scritte**, la Difesa argomenta che la malattia di cui è affetta la richiedente, non solo determina una situazione di vulnerabilità, ma dà anche luogo ad un fondato timore di subire trattamenti persecutori in caso di rientro in Nigeria, per via dello stigma sociale, e di non poter accedere alle cure necessarie e neanche alla protezione dello Stato. Inoltre, non sarebbe stata correttamente valutata la situazione di sicurezza nella zona di provenienza. Conclude chiedendo, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato e, in via subordinata, il riconoscimento di una protezione sussidiaria.

**È stata depositata documentazione che attesta l'infezione da HIV**, da cui emerge che la richiedente dovrà effettuare terapia per il resto della sua vita (v. in particolare relazione clinica ASL Torino dd. 18/04/2023)

**5. La richiedente è stata nuovamente ascoltata dalla giudice istruttrice in data 22/06/2023. Ha precisato che** è in contatto con i suoi familiari in Nigeria e che i figli stanno bene, ma ha continuato a tenere loro nascosta la sua malattia; che nessuno ha mai chiesto loro di pagare per il suo viaggio e non ha mai dovuto fare qualche tipo di rito prima di partire; che non ha più avuto notizie di tale Sandra, da quando sono scappate dopo la distruzione del negozio; che in caso fosse ancora viva, avrebbe ancora un debito con lei, perché non le ha versato nulla; che prima di partire per la Libia le aveva detto che avrebbe dovuto lavorare per lei e che avrebbe preso i soldi del viaggio dalla retribuzione per il lavoro, ma che il negozio è stato distrutto prima che iniziasse a lavorare per lei e, dopo che è scappata, un uomo, un trafficante, l'ha aiutata a venire in Italia senza pretendere nulla; che a Vicenza l'amica \_\_\_\_\_ le ha detto che stava partendo per andare in Francia dal suo ragazzo; che le ha chiesto di andare con lei, ma ha rifiutato ed è dunque rimasta a casa di \_\_\_\_\_, che le ha affittato la cucina per dormire; che per mantenersi e inviare denaro ai figli si doveva prostituire e che \_\_\_\_\_ faceva questo lavoro, per cui ha cominciato ad andare con lei, finché questa è partita, che poi ha continuato da sola per 8 mesi; di aver conosciuto \_\_\_\_\_ su Facebook, quando era ancora in Nigeria; di non essere mai stata ad Alessandria, e di aver frequentato Vicenza e Torino; che la propria sorella è stata in prigione per droga nel 2015, dopo essere stata arrestata a Torino, ma è successo tanti anni fa, quando lei era ancora in Nigeria ed era ancora vivo suo marito; che ora sua sorella è vedova e vive con la pensione del marito nella casa dove abitava con lui a Torino; di essere in contatto con lei; che quando va a fare i controlli per la malattia, va sempre a Torino dalla sorella; che attualmente sta lavorando a Vicenza: prima lavorava a Cuneo, in una fattoria, e viveva a Torino, poi quando è scaduto il contratto ha trovato lavoro a Vicenza, dove fa pulizie in un cinema dal 20/12/22 ed ha una stanza in affitto; di aver smesso di lavorare per strada, perché c'erano troppi controlli; di non dovere soldi a \_\_\_\_\_ che la casa dove stavano in affitto è stata venduta e di non sapere se \_\_\_\_\_ è tornata in Italia; di temere il rientro in Nigeria perché deve restare qui per mantenere i figli, che non

## PDF Eraser Free

hanno più il padre; di non aver altri particolari timori; che in Nigeria non riuscirebbe a curarsi allo stesso modo e che potrebbe solo andare per un periodo e che la comunità creerebbe problemi se sapesse della sua malattia, avrebbero paura di avvicinarsi e di riflesso anche i familiari potrebbero avere gli stessi problemi con le altre persone della comunità.

**6. Il Collegio** non condivide il giudizio conclusivo della Commissione Territoriale e concorda con le osservazioni esposte nel ricorso. Anche se la richiedente, in sede di audizione presso la Commissione, non aveva espresso uno specifico timore rispetto alla sua condizione di vittima di tratta, già erano emersi indicatori in tal senso, che sono stati confermati anche nell'audizione in questa sede. Tali indicatori, tra altro, sono le difficoltà economiche incontrate dopo la morte del marito, la rotta migratoria attraverso la Libia e il doversi prostituire una volta arrivata sul territorio italiano, per mantenere i familiari in patria. Non è inoltre credibile che la sig.ra [redacted] non si sia dovuta prostituire già prima dell'arrivo in Italia, considerata anche la patologia emersa durante il controllo in ospedale.

Si evidenzia ulteriormente che la stessa Commissione Territoriale ha ritenuto *“che le condizioni socioeconomiche disagiate della richiedente al momento della sua partenza dal Paese di origine non costituiscono, di per sé, un presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, ritenendosi queste endemiche in molti Paesi ma non per questo riconducibili a forme di persecuzione, se non in alcuni determinati casi non attinenti alle circostanze qui esaminate.”* (provvedimento dd.17/12/2019). Tale motivazione non ha valutato l'aspetto maggiormente importante, ovvero il rischio di discriminazione e *retrafficking* legato alla sua condizione di salute e sociale, nel caso in cui la signora tornasse nella propria comunità d'origine. A tal riguardo, si evidenzia come ancora oggi la sig.ra [redacted] non ha voluto raccontare ai propri familiari della propria malattia, per paura di essere allontanata, nonché per proteggere gli stessi familiari dalle conseguenti discriminazioni da parte della comunità.

In merito alla credibilità esterna, il narrato trova poi pieno riscontro nelle fonti internazionali più accreditate, da cui risulta che le donne, non solo giovani, e le ragazze nigeriane sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del suddetto traffico, sebbene stia compiendo sforzi per contrastarlo<sup>1</sup>.

Tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venire meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la corruzione e, in una certa misura, le credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale.

Le donne nigeriane vittime di tratta spesso provengono da ambienti familiari caratterizzati da povertà, violenza domestica e sessuale.<sup>2</sup> Dall'analisi di 60 verbali di audizioni effettuata in sede di Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale tra il 2016 e 2017, emerge come nel 61% dei casi la ragione dell'espatrio sia attribuibile al fenomeno della violenza

---

<sup>1</sup> Tra altri, Czech Centre for Human Rights and Democracy, Nigerian Women Trapped in a Human Trafficking Circle, 06/2/2021, Tereza Ciupková, <https://www.humanrightscentre.org/blog/nigerian-women-trapped-human-trafficking-circle>

<sup>2</sup> Human Rights Watch, You Pray for death – trafficking of women and girls in Nigeria, agosto 2019, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2015409/nigeria0819.pdf>

## PDF Eraser Free

di genere, inclusa la volontà di fuggire dal tentativo di matrimoni forzati. Le prime donne arrivate in Europa come vittime di tratta provengono prevalentemente dall'Edo State e, nel sud del Paese, gli Stati maggiormente interessati dal fenomeno sono il Delta State, Abia, Anambra, Akwa Ibom, Cross River, Ebony, Ekiti Enungu, Lagos, Oyo, Osun e Ondo; nella zona centrale sono rilevanti Kaduna e Plateau.<sup>3</sup>

Nel caso specifico, per quanto riguarda il rischio di stigma sociale, il Collegio si allinea anche a quanto espresso dal Tribunale di Bologna nell'ordinanza dd. 01/06/2021, in cui si legge che "lo status di rifugiato viene riconosciuto in quanto secondo il Giudice sussiste nel caso di specie l'elevato rischio di re-trafficking per diversi motivi: "[...]; l'esclusione sociale che subiscono le vittime di tratta una volta ritornate nella propria comunità, stigmatizzate per aver svolto attività di prostituzione e isolate per il timore di essere portatrici di malattie sessualmente trasmissibili (Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 22); l'insufficienza di alloggi per le vittime di tratta predisposti dalla NAPTIP e dalle ONG in Nigeria (pag. 26); le condizioni economiche delle vittime di tratta che, una volta fuoriuscite dai circuiti dello sfruttamento, si trovano in una situazione di estrema povertà (pag. 26-27). In questi casi il rischio di re-trafficking è più elevato quando le vittime non hanno finito di pagare il debito con i trafficanti, anche a causa delle minacce che questi ultimi rivolgono alla vittima ed ai suoi familiari. Infine, un ulteriore fattore sono i pericoli connessi ai rimpatri. La complessa articolazione della rete criminale che si occupa della tratta di esseri umani consente ai trafficanti, presenti in Europa, di avvertire i sodali in Nigeria del rimpatrio della vittima. In particolare, l'organizzazione Women's Consortium of Nigeria (WOCON) riferisce di casi in cui i trafficanti attendono le vittime rimpatriate direttamente all'aeroporto (Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 25). Problematico è, inoltre, il tema legato alla volontà o alla percezione della volontà delle vittime di tratta di ritornare in Europa, anche se ciò implichi rientrare nel circuito dello sfruttamento. Infatti, la mancanza di sostegno economico e l'isolamento che subiscono le vittime ritornate presso le proprie comunità comporta che il tentativo di una nuova migrazione sia, per molte, una scelta forzata".<sup>4</sup>

In virtù, dunque, del dubbio percorso migratorio, nonché dell'assenza di un contesto familiare, lavorativo e sociale che possa sostenerla in patria, il Collegio ritiene che la ricorrente sia da considerarsi vittima di tratta. Si tratta peraltro di una vittima particolarmente vulnerabile, in quanto affetta da HIV, conseguenza dello sfruttamento sessuale, e dunque ad alto rischio di discriminazione sociale, come emerge dalle fonti citate.

**7. Protezione accordabile.** Tutto quanto sopra esposto, la storia della ricorrente e il contesto nel paese di origine, a differenza di quanto affermato dalla Commissione Territoriale, rendono **verosimile il pericolo, in caso di rientro in patria, di cadere vittima di tratta** (fenomeno del re-trafficking), di abusi o maltrattamenti, tenuto conto della condizione femminile nel paese di

<sup>3</sup> EASO, Nigeria: la tratta di donne a fini sessuali, ottobre 2015, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226\\_1457689194\\_bz0415678itn.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf). Per una disamina dettagliata del fenomeno, si veda: <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/07/Rapporto-COI-Nigeria-traffico-di-esseri-umani-19-maggio-2020.pdf>.

<sup>4</sup> Meltingpot, Trib. Bologna 01/06/21, <https://www.meltingpot.org/2021/07/nigeria-status-di-rifugiata-riconosciuto-per-lelevato-rischio-di-re-trafficking/>

## PDF Eraser Free

provenienza, notoriamente priva della necessaria tutela per la specificità di genere, e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona.

Seppure, verosimilmente, la sig.ra in Italia si è resa protagonista di un percorso di integrazione, formativo e lavorativo, che l'ha resa oggi una donna maggiormente indipendente e lontana dalle organizzazioni criminali, questa emancipazione non è ancora completa e sarebbe difficile da riprodurre in caso di rimpatrio. Infatti, in Nigeria, la ricorrente si ritroverebbe senza riferimenti, con dei figli a carico e nessun modo di accedere alle terapie per curarsi dal virus HIV.

Come si legge in uno studio di Plos One nella popolazione nigeriana esiste un alto livello di stigma e discriminazione nei confronti di chi ha l'HIV.<sup>5</sup> Le stesse informazioni emergono anche da un articolo del Times<sup>6</sup>.

Al rischio di stigma e di *retrafficking*, si aggiunge l'inefficienza della tutela fornita dallo Stato del paese di provenienza e la facile corruzione delle forze dell'ordine in Nigeria. Ciò è confermata dalle fonti raccolte da EASO (ora EUAA), dove si afferma che le forze di polizia sono state considerate "oppressive e inefficaci", sottofinanziate, non addestrate, suscettibili di corruzione endemica, aumentando l'onere per i militari di farsi carico delle operazioni di sicurezza interna<sup>7</sup>, e da un specifico report sulla corruzione della polizia nigeriana di HRW, dove si legge, tra l'altro, che 80 anni dopo la sua nascita, i membri della forza siano visti più come predatori che come protettori, e la Nigeria Police Force è diventata un simbolo in Nigeria di corruzione sfrenata, cattiva gestione e abusi<sup>8</sup>.

Le fonti sopracitate indicano che, anche quando l'esperienza della tratta della richiedente fosse ormai conclusa, la stessa in caso di ritorno nel Paese di origine potrebbe essere esposta a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare essere oggetto di stigma e ritorsioni in danno proprio o dei familiari e/o di nuove esperienze di tratta.

Vanno rammentate le Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale, le quali evidenziano come le vittime, o potenziali vittime, della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'art. 1(A) della Convenzione del 1951 e potrebbero, pertanto, avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati.

Il Protocollo addizionale del 2000 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (ratificata dall'Italia con la legge n.146 del 16.3.2006), ha introdotto una nuova definizione di *trafficking in persons*, ossia tratta delle persone, delineando tra l'altro i confini rispetto al diverso fenomeno dello *smuggling of migrants*, ossia del c.d traffico di migranti. A norma del Protocollo addizionale, la tratta di persone indica (art. 3) "il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode,

<sup>5</sup> Plos One, 10 dicembre 2015, HIV/AIDS Related Stigma and Discrimination against PLWHA in Nigerian Population, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0143749>

<sup>6</sup> Premium Times, How stigma is affecting HIV treatment in Nigeria, 25 maggio 2019, <https://www.premiumtimesng.com/health/health-features/331616-how-stigma-is-affecting-hiv-treatment-in-nigeria.html?tztc=1>

<sup>7</sup> EASO, Nigeria Security Situation, June 2021 (si v. fonti citate), p.59 [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021\\_06\\_EASO\\_COI\\_Report\\_Nigeria\\_Security\\_situation.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf)

<sup>8</sup> HRW, Corruption and Human Rights Abuses by the Nigeria Police Force, 17 agosto 2020, <https://www.hrw.org/report/2010/08/17/everyones-game/corruption-and-human-rights-abuses-nigeria-police-force>

## PDF Eraser Free

inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi".

La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16.5.2005, nata con lo scopo di "rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute", fornisce una definizione di "tratta di esseri umani" analoga a quella del Protocollo ONU. La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.4.2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, definisce la tratta di esseri umani (art. 2) "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggi o l'accoglienza di persone, co-preso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento". Lo sfruttamento comprende, come minimo, "lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi". Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, co. 2).

Quanto all'**appartenenza della richiedente ad un particolare gruppo sociale**, si osserva<sup>9</sup> che:

- Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale;

- i fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali. Il fatto di appartenere a un simile gruppo sociale potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce al timore dell'individuo di essere oggetto di persecuzione, ad esempio di sfruttamento sessuale, come conseguenza dell'essere, o del timore di diventare, vittima di tratta;

- coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all'interno di quella società.

La richiedente, pertanto, è sottoposta al rischio specifico di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, legato all'appartenenza di genere e anche alla

---

<sup>9</sup> Citando, quasi letteralmente, UNHCR - Linee guida di protezione internazionale, *L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*, consultabile su [http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee\\_guida\\_protezione\\_int.pdf](http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf)

## PDF Eraser Free

malattia contratta, derivante dall'esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell'area di provenienza.

Deve pertanto accogliersi la domanda principale e riconoscersi all'odierna richiedente lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra.

**8. Spese di giudizio.** Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede contestualmente alla liquidazione di compensi al difensore, ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- riconosce alla ricorrente \_\_\_\_\_ nata in NIGERIA il 05/02/1976, C.F. \_\_\_\_\_, lo *status* di rifugiata di cui all'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 ed all'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio dell'11/07/2023.

Il Presidente  
(Laura Cresta)

Giudice relatrice  
(Daniela Di Sarno)